

Documenti informatici della PA - Cd. "Marcatura temporale" - Cass. n. 14811/2020

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - Documenti informatici della PA - Cd. "Marcatura temporale" - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Per i documenti delle pubbliche amministrazioni formati in originale con mezzi informatici, la cd. "marca temporale" non costituisce un elemento essenziale, risultando previsti sistemi diversi al fine di individuare con certezza il momento di formazione dell'atto opponibile ai terzi, sicché anche la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata costituiscono idonee tipologie di validazione temporale. (Fattispecie in cui era contestata, per carenza della "marcatura temporale", la opponibilità al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare della convenzione tra comuni avente ad oggetto la delega delle funzioni disciplinari).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14811 del 10/07/2020 (Rv. 658485 - 01)

corte

cassazione

14811

2020